



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE IX

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L. R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, la Regione Lombardia è



l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L. R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del sig. Monem Al Mejri, cittadino tunisino, nato in Tunisia il 2 settembre 1992, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i.;

VISTA la Dichiarazione di valore n. 698/2022 del 17 maggio 2022 dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi, in cui risulta che l'interessato è in possesso del Diploma di capacità professionale n. 22-0525-11 del 13 maggio 2022, che lo abilita all'esercizio della professione di Barbiere in Tunisia, rilasciato dall'Istituto Ghezal, ente di formazione professionale autorizzato, a seguito di una formazione in acconciature per uomini;

VISTA la documentazione allegata alla citata Dichiarazione di valore, comprensiva del predetto Diploma di capacità professionale, nonché del Diploma GT019/10 con relativo estratto dei voti, rilasciato dall'Istituto Ghezal sopra menzionato, in cui si attesta che l'interessato ha ricevuto una formazione nella specialità "Parrucchiere per uomini", conclusasi con il superamento di un esame finale;

VISTA l'esperienza professionale maturata dall'interessato in Italia, come lavoratore dipendente, con qualifica di "Parrucchiere per uomo", presso un'impresa del settore dall'8 aprile 2019 al 14 marzo 2022, per una durata complessiva di 2 anni, 11 mesi e 6 giorni;

RILEVATO che l'interessato non risulta possedere un titolo di studio e/o di formazione professionale, nonché una esperienza professionale rilevante, relativamente al settore femminile dell'acconciatura;

VISTA la comunicazione del 29 settembre 2022, registrata al protocollo MISE n. 0320346 del 25 ottobre 2022, con cui l'interessato ha confermato di "poss[edere] una formazione ed esperienza lavorativa relativa solo al settore maschile dell'acconciatura (Barbiere)";



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

RITENUTO di potere accogliere la domanda di riconoscimento subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "*materie sostanzialmente diverse*", cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

RITENUTO di individuare la misura compensativa in una prova attitudinale il cui esame teorico-pratico e orale è organizzato dalla regione territorialmente competente, che curerà l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate:

VISTA la nota protocollo MISE n. 337034 del 9 novembre 2022, con cui la presente Amministrazione ha comunicato all'interessato, a norma dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'accoglimento della domanda di riconoscimento era subordinato all'espletamento di una misura compensativa, diretta a colmare le carenze formative e professionali relative al settore femminile dell'acconciatura;

VISTA la comunicazione dell'11 novembre 2022, registrata al protocollo MISE n. 0340708 del 14 novembre 2022, con cui l'interessato ha riferito di volere "fare l'esame per poter procedere con la pratica di riconoscimento [e di rimanere] in attesa di maggiori informazioni riguardo la data, il luogo e le modalità dell'esame".

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato in data 30/06/2022 tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca BPER alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Monem Al Mejri, cittadino tunisino nato in Tunisia il 2 settembre 1992, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e ss.mm.ii., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.



2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

1. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, mèches, colpi di sole.

COLLOQUIO:

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientali; identificazione di situazioni di rischio Potenziale.



La prova attitudinale è organizzata dalla Regione LOMBARDIA presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione LOMBARDIA. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessato, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.